

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4727 del 23/09/2021
Oggetto	DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2018-2122 DEL 4/05/2018, RETTIFICATA CON DET-AMB-2018-2435 DEL 17/05/2018 - DITTA IRETI SPA ĩ REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4881 del 23/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.3826/2021

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2018-2122 DEL 4/05/2018, RETTIFICATA CON DET-AMB-2018-2435 DEL 17/05/2018 - DITTA "IRETI SPA" – REGGIO EMILIA.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-2122 del 4/05/2018, rettificata con DET-AMB-2018-2435 del 17/05/2018 per la Ditta "**IRETI Spa**" per l'attività di depurazione di acque reflue urbane svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via D. Spaggiari n.7/1 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la comunicazione della Ditta "**IRETI Spa**" al PG/12856 del 27/01/2021, integrata successivamente con nota acquisita in data 20/04/2021 al PG/60691, con la quale la stessa comunica che saranno sostituite le due caldaie EC2 ed EC3 a biogas, utilizzate per il riscaldamento dei digestori funzionali al trattamento di depurazione, con nuovi sistemi di combustione sempre alimentati a biogas composti da un bruciatore e da un generatore di calore dalla potenza nominale di 730 KW cad. La terza caldaia esistente EC4 anch'essa alimentata a biogas ed utilizzata invece per il riscaldamento della palazzina uffici sarà sostituita da un generatore di calore con potenzialità pari a 73 Kw ed alimentato a GPL.

Considerato che l'intervento proposto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2122 del 4/05/2018, rettificata con DET-AMB-2018-2435 del 17/05/2018, ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 intestata alla ditta "**IRETI Spa**" per gli impianti ubicati nel Comune di Reggio Emilia – Via D. Spaggiari n.7/1 - Provincia di Reggio Emilia, come da comunicazione allegata.

- La tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.2-3 della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	TORCIA	Funzionamento solo in caso di eccesso di produzione di biogas					
EC2-EC3	CALDAIA A BIOGAS DA 730 KW Cad.	1100 Cad.	10	21	Materiale Particellare Ossidi di azoto (NO ₂) Ossidi di zolfo (SO ₂) Monossido di carbonio (CO) Carbonio Organico Totale (COT) escluso il metano Ammoniaca	< 5 < 200 < 100 < 150 < 20 < 5 (*)	(**)
EC4	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI A GPL DA 73 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
EC5	SILO CALCE	900	12	Saltuario 15 volte/anno	Materiale Particellare	< 10	(***)
EC6÷EC9	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (n.3 da 150 KW cad. e n.1 da 200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
ED1	LOCALE ISPESSITORE DINAMICO	Emissione diffusa					
ED2-ED3	PRE-ISPESSITORE	Emissione diffusa					
ED4	POST-ISPESSITORE	Emissione diffusa					
ED5	LOCALE CENTRIFUGA	Emissione diffusa					
ED6	LETTI DI ESSICCAMENTO	Attualmente non vengono utilizzati ed il loro impiego è previsto solo ed esclusivamente in caso di emergenza					
ES1÷ES3	SFIATO DIGESTORE A CALDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES4	SFIATO DIGESTORE A FREDDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES5	SFIATO GASOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES6	SFIATO SILOS STOCCAGGIO FANGHI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
EE	SFIATO EMERGENZA IMPIANTO DI UPGRADING	Funzionamento solo in caso di emergenza, avaria e malfunzionamento dell'impianto					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EE1	SFIATO EMERGENZA IMPIANTO COMPRESSIONE METANO	Funzionamento solo in caso di emergenza, avaria e malfunzionamento dell'impianto					
(*) Solo in presenza di impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca							
(**) Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%							
(***) Visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.							

- La prescrizione n.1 riportata a pag.4 della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dei COT escluso il metano e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- La prescrizione n.3 riportata a pag.4 della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni EC2 – EC3.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal ARPAE con DET-AMB-2018-2122 del 4/05/2018, rettificata con DET-AMB-2018-2435 del 17/05/2018.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2122 del 4/05/2018, rettificata con DET-AMB-2018-2435 del 17/05/2018 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.